

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 15, 27/1 lett. s) (placcaggio pericoloso), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di tre settimane (dal 30/10/2023 al 19/11/2023 compresi) al giocatore Sig. Antonio Careri;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 novembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali